

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 maggio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 ottobre 2004, n. 0322/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione del limite d'impegno decennale alle province ai sensi dell'art. 2, comma 34, della legge regionale n. 1/2004. Approvazione Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 ottobre 2004, n. 0324/Pres.

Legge regionale n. 11/2003, art. 11, comma 2, come sostituito dall'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 18/2004. Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca. Approvazione Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 ottobre 2004, n. 0325/Pres.

Legge regionale n. 11/2003, art. 16 - regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impegnare in attività di ricerca. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 ottobre 2004, n. 0326/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado in applicazione dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2004. Approvazione Pag. 9

REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 11 novembre 2004, n. 1.

Nuovo statuto della Regione Lazio Pag. 10

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2005, n. 1.

Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali Pag. 22

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 1.

Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 2.

Norme in materia di discipline bio-naturali Pag. 25

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 3.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 4.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia Pag. 27

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico). (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004, Parte I). Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 ottobre 2004, n. 0322/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione del limite d'impegno decennale alle province ai sensi dell'art. 2, comma 34, della legge regionale n. 1/2004. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 10 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il comma 34, dell'art. 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle province un contributo annuo costante, per un periodo non superiore a dieci anni, per la realizzazione di opere pubbliche e rimette ad apposito regolamento la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione del contributo medesimo;

Visto il comma 35, dell'art. 2, dell'anzidetta legge regionale n. 1/2004, che autorizza il limite d'impegno decennale di un milione di euro a partire dall'anno 2005;

Ritenuto utile e necessario provvedere tempestivamente all'approvazione del regolamento anzidetto;

Ritenuto, anzitutto, di dover riservare una quota del limite pluriennale a favore della provincia di Gorizia, pari a € 70.000,00 annui, per garantire nei territori dell'ente la realizzazione di opere pubbliche, in quanto rilevati maggiormente svantaggiati rispetto a quelli delle altre province.

Ritenuto altresì, per il riparto della restante quota a favore delle quattro province, pari a € 930.000,00 annui, di dover fare riferimento al dato oggettivo relativo alla popolazione e a quello dell'estensione territoriale di ciascuna provincia;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Sentita l'assemblea delle autonomie locali che si è espressa favorevolmente nella seduta del 15 settembre 2004;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2481 del 24 settembre 2004;

Decreta:

È approvato il «regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione del limite d'impegno decennale alle province ai sensi dell'art. 2, comma 34 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione del limite d'impegno decennale alle province ai sensi dell'art. 2, comma 34 della legge regionale n. 1/2004.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di riparto dell'assegnazione del limite d'impegno annuale di € 1.000.000,00, per dieci anni, a favore delle province ai sensi dell'art. 2, commi 34 e 35, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2.

Criteri e modalità di erogazione dell'assegnazione

1. Il limite d'impegno di cui all'art. 1 è assegnato annualmente per la quota di € 70.000,00 a favore della provincia di Gorizia.

2. La quota residua di € 930.000,00 annuali è ripartita tra le quattro province per due terzi in ragione della popolazione calcolata al 31 dicembre 2002, e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale, relativi a ciascuna provincia.

3. L'erogazione è disposta annualmente in unica soluzione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0776

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 ottobre 2004, n. 0324/Pres.

Legge regionale n. 11/2003, art. 11, comma 2, come sostituito dall'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 18/2004. Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 11, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), ai sensi del quale l'amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca mediante la concessione alle università e agli altri enti e organismi pubblici di ricerca del Friuli-Venezia Giulia di contributi fino alla totale copertura della spesa ammessa;

Visto, in particolare, il comma 2 del medesimo art. 11, come sostituito dal comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), il quale prevede che, con apposito regolamento, siano definite le modalità e le procedure per l'attuazione, da parte della direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui sopra;

Atteso che il comitato per l'innovazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 11/2003, nella seduta del 16 settembre 2004, ha espresso condivisione in ordine ai contenuti della bozza di regolamento allo stesso sottoposta, formulando al contempo alcune osservazioni poi recepite, ove possibile, nel testo adottato dalla giunta regionale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2469 del 24 settembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce le modalità e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca previsti dall'art. 11 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione).

2. Ai fini dell'esame e della valutazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1, il presente regolamento istituisce e disciplina un'apposita commissione di valutazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per ricerca scientifica: la ricerca fondamentale ossia l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

b) per ricerca applicata: la ricerca industriale, ossia la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

c) per organismo pubblico di ricerca: qualsiasi organismo, svolgente attività di ricerca, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

d) per sede, la sede effettiva ove si svolga in modo continuativo l'attività oggetto del contributo.

Capo II

MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 3.

Beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

- a) le università;
- b) gli enti pubblici di ricerca;
- c) gli organismi pubblici di ricerca.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono avere sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia e non avere scopo di lucro.

Art. 4.

Requisiti dei progetti e delle iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili, purché realizzati dai soggetti di cui all'art. 3:

- a) i progetti di ricerca scientifica purché venga garantita un'ampia diffusione dei risultati;
- b) le iniziative di trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca;
- c) i progetti di ricerca applicata purché i risultati dei lavori finanziati siano messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori.

- 2. I progetti e le iniziative di cui al comma 1, devono altresì:
 - a) essere realizzati nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
 - b) essere coerenti con gli indirizzi strategici in materia di ricerca ed innovazione adottati dalla Regione.

Art. 5.

Caratteristiche, punteggi, priorità e misura del contributo

1. I contributi sono concessi ai progetti ed alle iniziative di cui all'art. 4 che presentino le seguenti caratteristiche, cui vengono attribuiti i seguenti punteggi:

a) diffuso interesse economico produttivo per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e servizi innovativi sul territorio, fino ad un massimo di 40 punti, articolati sulla base dei seguenti elementi:

1) entità e attendibilità delle ricadute economiche, produttive e di miglioramento di servizi: massimo punti 7;

2) attrazione, sul territorio regionale, di nuove attività, imprenditoriali e non, ad elevato contenuto tecnologico: massimo punti 7;

3) entità e qualità delle previste ricadute professionali ed occupazionali: massimo punti 7;

4) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità ad alta intensità di conoscenza: massimo punti 7;

5) possibilità di valorizzazione dei risultati in termini di proprietà intellettuale e brevettazione: massimo punti 4;

6) cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari o di altri enti pubblici di ricerca, organismi pubblici di ricerca o Università, pubbliche Amministrazioni, imprese o altri soggetti pubblici o privati: 1 punto in ragione di ogni 5 per cento di finanziamento con un massimo di punti 6;

7) valutazione positiva da parte di valutatori di programmi nazionali o comunitari di ricerca cui non abbia fatto seguito il finanziamento dei suddetti programmi: massimo punti 2;

b) contenuto scientifico ed innovativo, fino ad un massimo di 30 punti, articolati sulla base dei seguenti elementi:

1) novità e originalità delle conoscenze sviluppate ed acquisibili rispetto allo stato dell'arte: massimo punti 8;

2) complementarità dei progetti con attività di ricerca e sviluppo di istituzioni nazionali e internazionali, cooperazione scientifica e tecnologica, collaborazione a programmi di interesse nazionale e internazionale: massimo punti 8;

3) capacità del progetto di generare o potenziare centri di eccellenza o di competenza scientifica e tecnologica: massimo punti 8;

4) utilità e trasferibilità delle conoscenze acquisite per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo: massimo punti 6;

c) potenziamento del sistema regionale dell'innovazione, fino ad un massimo di 30 punti, articolati sulla base dei seguenti elementi:

1) collaborazione e sinergia con le istituzioni scientifiche operanti in regione: massimo punti 8;

2) capacità del progetto di creare o potenziare reti regionali di cooperazione scientifica e tecnologica in termini di disponibilità dei risultati e sinergie nelle risorse umane, documentali, strumentali e gestionali: massimo punti 8;

3) capacità del progetto di realizzare o potenziare strutture di servizio e diffusione dell'innovazione e laboratori misti di ricerca e sviluppo, come ad esempio pubblico-privato, università-impresa: massimo punti 8;

4) valorizzazione di strumentazioni e infrastrutture esistenti in Regione per la ricerca e sviluppo, l'innovazione, la valorizzazione della ricerca e sviluppo ed il trasferimento tecnologico: massimo punti 6.

2. Ai fini della concessione del contributo i progetti o le iniziative devono ottenere un punteggio minimo pari a 50 punti e devono comunque possedere almeno un elemento di ciascuna delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, i progetti e le iniziative di durata superiore all'anno, già finanziati nell'anno o nei due anni precedenti, sono collocati in graduatoria con priorità rispetto ai progetti ed alle iniziative nuove ed a prescindere dall'eventuale maggior punteggio eventualmente conseguito da questi ultimi. La priorità è attribuita esclusivamente previa verifica, da parte della commissione di cui all'art. 14, dell'andamento e dello stato di avanzamento del progetto e dell'iniziativa e previa valutazione positiva sull'opportunità della prosecuzione del finanziamento.

4. Il contributo è concesso fino a totale copertura delle spese e dei costi ammessi.

5. Il contributo non può in ogni caso superare il limite massimo di 300.000 euro annui e non può essere inferiore al limite minimo di 50.000 euro annui.

6. In ogni caso non possono essere finanziati progetti il cui costo preventivo ammissibile a contributo sia inferiore al limite minimo del contributo concedibile.

7. Il cofinanziamento di cui al punto 6) della lettera a) del comma 1, da parte di imprese o di altri soggetti pubblici o privati non configura una collaborazione diretta dei beneficiari di cui all'art. 3 con i predetti imprese o soggetti. In ogni caso, in presenza di cofinanziamento, i risultati della ricerca che non sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale devono essere ampiamente diffusi ed i risultati della ricerca che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale devono essere interamente versati alle università, agli enti pubblici di ricerca e agli organismi pubblici di ricerca senza scopo di lucro di cui all'art. 3.

Art. 6.

Spese e costi ammissibili

1. In relazione ai progetti ed alle iniziative finanziabili, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) spese di personale, in particolare spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui tali soggetti sono impiegati nel progetto di ricerca;

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità e della normativa fiscale vigenti;

c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Art. 7.

Procedimento per la concessione del contributo

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dei beneficiari, redatte secondo lo schema predisposto dalla direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, devono pervenire alla direzione centrale medesima entro il giorno 1° marzo di ogni anno, ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito, in presenza di motivate circostanze, con decreto del direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, e comunque prima dell'avvio dei progetti o delle iniziative di cui all'art. 4.

2. Alle domande devono essere allegati:

a) una relazione riportante l'indicazione dettagliata del progetto da realizzare e della finalità dello stesso, corredata da ogni altro documento utile ai fini della sua valutazione;

b) un preventivo sommario delle spese e dei costi da sostenere suddiviso per le singole voci di cui all'art. 6;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

3. Nell'ipotesi di progetti e di iniziative di durata superiore all'anno, la domanda deve avere ad oggetto, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi. In tal caso, per gli anni successivi al primo, alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere altresì allegata una relazione illustrativa sull'andamento e sullo stato di avanzamento del progetto.

4. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria.

5. La direzione centrale procede ad un primo esame delle domande ai soli fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata.

6. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 5, i progetti di ricerca e le iniziative di diffusione e di trasferimento dei risultati della ricerca sono sottoposte alla commissione di cui all'art. 14, ai fini della valutazione di merito, dell'attribuzione del punteggio e della redazione della graduatoria.

7. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse annue disponibili, sulla base dell'ordine di graduatoria e nel rispetto delle priorità previste dal comma 3, dell'art. 5.

8. La direzione competente comunica agli interessati la concessione del contributo.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione avviene in via anticipata in misura pari all'ottanta per cento delle spese ammesse a contributo con riguardo all'annualità di riferimento.

Art. 9.

Cumulabilità

1. I contributi non sono cumulabili con contributi diversi da quelli previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), punto 6).

Art. 10.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto.

Art. 11.

Durata del progetto

1. I tempi di esecuzione dei progetti e delle iniziative hanno una durata massima triennale.

Art. 12.

Rendicontazione

1. I beneficiari devono presentare, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto o delle iniziative, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente ridotto.

3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 13.

Erogazione a saldo

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12, commi 2 e 3, il saldo del contributo viene erogato successivamente alla presentazione del rendiconto.

Capo III

COMMISSIONE

Art. 14.

Commissione di valutazione

1. È istituita la commissione di valutazione, di seguito definita commissione, con funzioni di valutazione dei progetti di ricerca scientifica e applicata e delle iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca. La commissione ha sede presso la direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca.

2. La commissione svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) predetermina la misura percentuale del contributo concedibile con riferimento alla scala dei punteggi ottenibili dai progetti e dalle iniziative;

b) esamina i progetti di ricerca e le iniziative di diffusione e di trasferimento dei risultati della ricerca;

c) verifica e, in presenza dei requisiti, approva, la riconducibilità di ciascun progetto all'ambito della ricerca scientifica, ovvero a quello della ricerca applicata oppure a quello delle iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca;

d) con riguardo ai progetti ed alle iniziative di durata superiore all'anno, verifica, per gli anni successivi al primo, l'andamento e lo stato di avanzamento del progetto e dell'iniziativa stessi e valuta l'opportunità della prosecuzione del finanziamento;

e) effettua una valutazione di merito attribuendo a ciascun progetto un punteggio sulla base dell'art. 5;

f) provvede alla redazione ed all'approvazione della graduatoria di merito.

Art. 15.

Composizione e funzionamento

1. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, e dura in carica tre anni.

2. La commissione è composta dai seguenti membri:

a) dall'assessore al lavoro, formazione, università e ricerca, con funzioni di presidente, ovvero dal direttore centrale competente dallo stesso delegato;

b) da tre esperti, proposti dall'assessore competente, estranei ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, di cui due dotati di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale in materia di ricerca scientifica e applicata o di trasferimento tecnologico, di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, ed uno dotato di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale nelle materie economiche e nella problematiche connesse alla gestione aziendale ed alla stesura di business plans;

c) da un esperto designato dal comitato regionale di coordinamento universitario per il Friuli-Venezia Giulia, estraneo ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3.

3. Il presidente ha facoltà di acquisire una valutazione su specifici progetti, prima della presentazione degli stessi alla commissione, qualora risulti necessaria per una completa ed esauriente istruttoria, da esperti scelti tra quelli inseriti nell'albo degli esperti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei

ricercatori), nonché di invitare di volta in volta alla seduta della commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso la direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca.

6. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) possono essere confermati una volta.

7. Ai componenti esterni della commissione spettano i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. L'amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1.

Art. 17.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 7, sono presentate entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione e sino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli indirizzi strategici in materia di ricerca ed innovazione adottati dalla Regione, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla lettera b), del comma 2, dell'art. 4.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres.

Legge regionale n. 11/2003, art. 16 - regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impegnare in attività di ricerca. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);

Visto il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2003 che prevede che al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le province concedano incentivi per l'assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato; purché di durata almeno biennale, di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2003 che prevedono l'emanazione di un regolamento regionale che stabilisca i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2466 del 24 settembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le province, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), concedono incentivi per l'assunzione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, in applicazione dell'art. 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per assunzione a tempo indeterminato si intende anche l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento hanno natura *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*«de minimis»*) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. In applicazione dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare € 100.000 con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia, la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

3. In applicazione dell'art. 1 del regolamento di cui al comma 1, sono esclusi dai benefici i soggetti di cui al successivo art. 4, comma 1, che operano nei settori elencati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente regolamento i seguenti datori di lavoro:

- a) imprese;
- b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2003.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità relative ai soggetti ed al personale da assumere

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi per l'assunzione esclusivamente di:

- a) soggetti ad elevata qualificazione;
- b) personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Ai fini del presente regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) laurea triennale afferente ad una delle classi di laurea di cui all'allegato B);
- 2) laurea specialistica afferente ad una delle classi di laurea di cui all'allegato C);

3) laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario individuata tra quelle di cui all'allegato D) o equipollenti;

4) laurea diversa da quelle individuate nei punti 1), 2) e 3), purché i soggetti medesimi, oltre al possesso di uno dei predetti titoli di studio, dimostrino di avere frequentato un corso concernente il trasferimento tecnologico, la diffusione dell'innovazione, la trasmissione della conoscenza e dell'informazione;

b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché essere effettivamente impiegati in concrete attività di ricerca;

c) essere inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) essere residenti in Friuli-Venezia Giulia;

e) essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 4 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) devono avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli-Venezia Giulia;

b) le imprese di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 4: 1) devono essere iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione;

2) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa, devono risultare iscritte al registro regionale delle cooperative;

3) qualora siano qualificate come artigiane, devono risultare iscritte all'albo delle imprese artigiane;

4) non devono svolgere la propria attività principale nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici Istat 1991;

c) non devono avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale avente le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 1, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

d) devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

e) le cooperative devono corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti e personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 cui siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

2. Sono ammessi a contributo:

a) i rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno;

b) i rapporti di lavoro a tempo determinato pieno, la cui durata, quale risultante dal contratto di assunzione, sia pari almeno a due anni.

3. Le assunzioni sono ammissibili qualora:

a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei sei mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori, licenziati;

b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex art. 2112 del codice civile;

c) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

d) se effettuate da ditte individuali, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, equiparati ad assunzioni a tempo indeterminato; sono ammissibili a contributo qualora:

a) il rapporto di lavoro, anche se autonomo o di qualsiasi altra forma, purché non occasionale, comunque preveda l'espletamento di attività lavorativa in misura tale da potere essere equiparato ad un'assunzione a tempo pieno;

b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei sei mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

c) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei dodici mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

d) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

5. Non sono ammessi a contributo:

a) i rapporti di lavoro non rientranti nella disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

b) le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale non destinate alle società medesime.

Art. 8.

Requisiti

1. Le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere possedute alla data di assunzione del lavoratore.

2. Devono permanere per tutta la durata del periodo contributivo:

a) i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d) ed e);

b) i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

Art. 9.

Periodo contributivo

1. Il periodo contributivo ha la durata di un anno dal giorno dell'assunzione.

Art. 10.

Ammontare dei benefici

1. Per i soggetti ad elevata qualificazione il contributo spettante è:

a) di € 10.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;

b) di € 9.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo determinato.

2. Per il personale da impiegare in attività di ricerca il contributo spettante è:

a) di € 10.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;

b) di € 9.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo determinato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2:

a) sono aumentati del 20 per cento qualora i soggetti ed il personale assunti siano donne;

b) sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale;

c) non possono in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

Art. 11.

Cumulo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, i benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con diverse provvidenze. In ogni caso la somma degli interventi non può superare l'importo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 10.

2. I benefici non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1999 nonché con quelli disciplinati dagli interventi rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 del fondo sociale europeo.

Art. 12.

Disposizioni procedurali per la presentazione della domanda

1. Per richiedere i contributi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono presentare domanda, alla provincia competente per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione.

2. Per provincia competente si intende quella nel cui territorio, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, hanno la sede principale, la sede secondaria ovvero l'unità locale presso la quale effettuano l'assunzione.

3. Le domande, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata a.r.; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi la scadenza indicata al comma 1.

4. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 6 e all'art. 7, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5.

5. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni devono essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata a.r., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi.

Art. 13.

Concessione del contributo

1. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Le province comunicano al richiedente la concessione o meno del contributo.

3. Ai fini della concessione del contributo la provincia competente richiede una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario *de minimis*, da presentarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

4. L'autocertificazione di cui al comma 3, può essere presentata direttamente ovvero a mezzo raccomandata a.r. in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 14.

Erogazione del contributo

1. Per l'erogazione del contributo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre apposita domanda, alla provincia competente, corredata dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);

b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, lettera a).

2. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le province richiedono, ai fini dell'ammissibilità, per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata a.r., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi.

Art. 15.

Erogazione dei contributi in via anticipata

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'amministrazione regionale.

Art. 16.

Erogazione del saldo del contributo

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre apposita domanda, alla provincia competente, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 14.

2. Nel caso in cui la documentazione risulti mancante o incompleta, le province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni da presentarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

3. Le integrazioni di cui al comma 2 possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata a.r.; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 17.

Decadenza e revoca

1. I contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

a) sopravvenuto difetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7;

b) possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8 per un periodo inferiore a quello previsto;

c) durata effettiva del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, inferiore a quella prevista;

d) cancellazione, liquidazione o scioglimento dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1;

e) instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1;

f) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive;

g) mancato rispetto di termini perentori.

Art. 18.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo soggetto a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 19.

Computo dei termini

1. Per il computo dei termini di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile e dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 20.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento le province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego del personale e dei soggetti nelle attività e nei progetti di cui all'art. 7, comma 1, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

Art. 21.

Norma transitoria

1. Il regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0343/Pres. del 1° ottobre 2003, esplica i suoi effetti nei confronti delle domande presentate entro il 30 giugno 2004.

Art. 22.

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

Visto, il *Presidente*: ILLY

04R0774

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 ottobre 2004, n. 0326/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado in applicazione dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2004. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 45 del 10 novembre 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, concernente il riordino normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive ed in particolare l'art. 23, comma 1, che autorizza l'amministrazione regionale ad erogare contributi a favore delle scuole della Regione di ogni ordine e grado al fine di concorrere alle spese di trasporto di scolari e studenti presso le fattorie didattiche;

Considerato che il comma 4, del medesimo art. 23 prescrive che l'intervento pubblico sia concesso secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale, previa deliberazione della giunta regionale;

Ritenuto altresì necessario individuare, nel citato regolamento, i requisiti e gli impegni che le fattorie didattiche sono tenute ad osservare;

Ritenuto di assegnare all'agenzia regionale per lo sviluppo agricolo gli adempimenti connessi alla gestione di coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione professionale promossi dalla stessa agenzia;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2559 del 1° ottobre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione, di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2004

ILLY

Regolamento di approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle scuole della Regione, di ogni ordine e grado, in applicazione dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, con il fine di promuovere le visite di scolari e studenti presso le aziende agricole in possesso dei requisiti necessari per essere considerate fattorie didattiche dall'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA nel prosieguo del testo).

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le scuole, di ogni ordine e grado, con sede in Regione.

Art. 2.

Requisiti fattorie didattiche

1. Per le finalità di cui all'art. 1, un'azienda agricola è considerata fattoria didattica in presenza dei seguenti requisiti:

a) l'avvenuta partecipazione di almeno uno dei componenti il nucleo familiare conducente l'azienda agricola allo specifico corso di formazione organizzato dall'ERSA;

b) la stipula di un'assicurazione civile contro i rischi per danni a terzi;

c) la presenza di materiale di pronto soccorso per un primo intervento;

d) la rimozione dei potenziali pericoli presenti in azienda, nei luoghi adibiti al passaggio o alla visita delle scolaresche, assicurando l'accesso anche ai portatori di handicap;

e) la presenza di uno spazio ove si possa parcheggiare il mezzo di trasporto che accompagna le scolaresche, anche se non all'interno dell'azienda, ad una distanza massima da essa di cento metri;

f) la presenza di servizi igienici adeguati, con la specificazione se siano accessibili anche ai portatori di handicap;

g) la presenza di uno spazio al coperto adeguatamente attrezzato per ospitare le scolaresche.

Art. 3.

Adempimenti dell'ERSA

1. L'ERSA tiene un elenco delle aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, cui attribuire, previa verifica, la qualificazione di fattoria didattica, a seguito di specifica domanda presentata alla stessa agenzia.

2. L'ERSA, oltre all'elenco di cui al comma 1, tiene una lista nominativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica che hanno partecipato ai corsi di formazione promossi dall'agenzia medesima.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, compilata su modello fornito dall'amministrazione regionale, firmata dal legale rappresentante della scuola, è presentata in duplice copia, alla direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna (direzione centrale nel prosieguo del testo) - servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo. Nel caso di inoltro tramite mezzo postale è inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; a tal fine fa fede la data del timbro postale.

2. La domanda è inoltrata in data antecedente a quella della visita alla fattoria didattica e, comunque, entro il termine perentorio del 1° marzo dell'anno scolastico di riferimento, convenzionalmente fissato dal 1° settembre al 30 giugno.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione in originale e copia:

a) preventivo della spesa fornito dall'azienda di trasporti che offre il servizio;

b) istanza per le modalità di accredito del contributo concesso, con indicazione dell'eventuale banca di appoggio e sue coordinate bancarie;

c) dichiarazione attestante che per le medesime iniziative non sono stati richiesti né verranno richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari.

Art. 5.

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi

1. Il servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo della direzione centrale effettua l'istruttoria delle domande presentate, redige le graduatorie dei beneficiari e provvede alla concessione del contributo spettante.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere la contestuale liquidazione ed erogazione del contributo concesso.

3. Le iniziative proposte devono svolgersi interamente nell'anno scolastico di riferimento e possono venire attuate anche anteriormente al provvedimento di concessione del contributo, purché siano successive alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Rendicontazione e spese ammissibili

1. A consuntivo, gli assegnatari del contributo dovranno presentare entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento e, comunque, perentoriamente entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, le fatture rilasciate dal soggetto erogatore del servizio debitamente quietanzate.

2. Sono ammesse unicamente le spese per il noleggio dei mezzi di trasporto.

Art. 7.

Criteri di finanziamento

1. Il contributo è concesso, fino ad un massimo dell'80% della spesa ammessa, con priorità alle scuole i cui accompagnatori abbiano frequentato i corsi di formazione promossi dall'ERSA.

2. In sede di ripartizione dei contributi, è possibile fissare, per i soggetti non aventi requisiti di priorità, una percentuale di contribuzione minore, e comunque uguale per tutti, dopo avere erogato la percentuale contributiva dell'80% sulle spese ammesse ai soggetti prioritari.

3. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le priorità di cui al comma 1, il contributo è ridotto proporzionalmente.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Per l'anno scolastico 2004-2005, in attesa della completa effettuazione dei corsi di formazione promossi dall'ERSA non si applica il criterio di priorità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0777

REGIONE LAZIO

LEGGE STATUTARIA 11 novembre 2004, n. 1.

Nuovo statuto della Regione Lazio.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 dell'11 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

NON HA PROMOSSO QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata. Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge statutaria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

La Regione Lazio

1. Il Lazio è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone e la fascia della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

Territorio e capoluogo

1. Il territorio della Regione comprende i territori dei comuni e delle province del Lazio.

2. Roma, capitale della Repubblica, è capoluogo della Regione.

Art. 3.

Unità nazionale, integrazione europea rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità

1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.

2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

Art. 4.

Concorso degli enti locali

1. La Regione favorisce il concorso dei comuni, delle province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

Art. 5.

Roma capitale

1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale della Repubblica e simbolo dell'unità d'Italia, centro del cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale.

2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma nel territorio regionale, la destinazione, anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonché l'effettuazione di interventi speciali.

3. Opera affinché il ruolo e le funzioni nazionali ed internazionali di Roma contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell'intero territorio regionale.

Art. 6

Diritti e valori fondamentali

1. La Regione fa propri i principi della dichiarazione universale dei diritti umani.

2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.

3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'egualanza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.

5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.

6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.

8. Fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna a darne piena attuazione.

9. Promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione.

10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

Art. 7.

Sviluppo civile e sociale

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:

a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;

b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale;

c) favorisce l'integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;

d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità;

e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;

f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili;

g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell'ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un'abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;

h) promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;

i) incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale;

l) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;

m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;

n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;

o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio.

Art. 8.

Sviluppo economico

1. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.

2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale che consentano al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell'area mediterranea.

3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.

4. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Art. 9.

Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.

2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto storico dei centri cittadini.

3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali.

TITOLO II

RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L'UNIONE EUROPEA CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI

Art. 10.

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.

2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.

3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e regioni autonome, in particolare al comitato delle regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.

4. Concorre con lo Stato e le altre regioni alla formazione della normativa comunitaria e da immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

Art. 11.

Adeguamento all'ordinamento comunitario

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della giunta regionale, è approvata annualmente dal consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 12.

Rapporti con lo Stato e le altre regioni

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.

2. Opera con le altre regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.

3. Stipula intese con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale, possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni.

TITOLO III

L'AUTONOMIA DELLA REGIONE

Art. 13.

Espressioni dell'autonomia regionale

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.

2. La Regione dispone di autonomia tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.

3. L'autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo.

Art. 14.

Potestà legislativa

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 15.

Potestà regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale nonché, su delega dello Stato, nelle materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle province e dei comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 16.

Potestà amministrativa

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione sono, con legge regionale, attribuite di norma ai comuni ovvero conferite alle province ed agli altri enti locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.

2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;

b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle province, ai comuni e alle loro forme associative, in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti rispettivamente a svolgere nonché alle dimensioni territoriali, all'idoneità organizzativa ed alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;

c) attribuzione comunque ai comuni della generalità delle funzioni non riservate alla Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni conferite, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse.

3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.

4. Promuove l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei comuni, in particolare attraverso le unioni di comuni, le comunità montane e le comunità di arcipelago.

5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.

6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

Art. 17.

Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria regionale, al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.

3. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Art. 18.

Forma di governo

1. La forma di governo della Regione è determinata dallo statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.

TITOLO IV

ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

ASSEMBLEA CONSILIARE

Art. 19.

Elezione, composizione e scioglimento del consiglio

1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali.

4. Fermi restando i casi di scioglimento del consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del consiglio comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio, che viene dichiarato con decreto dal presidente del consiglio regionale.

Art. 20.

Elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza

1. Il consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.

2. Nella prima seduta il consiglio procede all'elezione dell'ufficio di presidenza, costituito dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Nell'ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne.

3. Il presidente del consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

4. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.

5. I componenti l'ufficio di presidenza restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

Art. 21.

Presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio regionale rappresenta il consiglio ed è il garante della sua autonomia e dei diritti dei consiglieri.

2. Convoca il consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento dei lavori del consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del consiglio secondo le indicazioni della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Convoca e presiede l'ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti interni.

4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 22.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del consiglio, secondo quanto stabilito dallo statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

2. L'ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il consiglio, l'ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova assemblea.

4. Il regolamento dei lavori del consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell'ufficio di presidenza.

Art. 23.

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Spetta al consiglio in particolare:

a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;

b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;

c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;

d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla giunta regionale;

f) deliberare, su proposta della giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;

g) deliberare, su proposta della giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;

h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;

l) istituire con legge le agenzie regionali;

m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;

n) ratificare con legge le intese della Regione con altre regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;

q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 24.

Autonomia del consiglio

1. Il consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.

2. Il consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del consiglio stesso.

3. Le risorse necessarie per il funzionamento del consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

Art. 25.

Regolamenti interni

1. Il regolamento dei lavori del consiglio regionale è adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del consiglio.

2. Il regolamento dei lavori del consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

3. Il regolamento dei lavori del consiglio disciplina in ogni caso:

a) le funzioni del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza;

b) la giunta delle elezioni e la giunta per il regolamento;

c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;

d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni;

e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizzazione dei gruppi consiliari;

f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.

4. La giunta per il regolamento è presieduta dal presidente del consiglio. Spetta alla giunta per il regolamento l'esame di ogni proposta di modifica del regolamento dei lavori del consiglio e l'espressione del parere su questioni d'interpretazione del regolamento stesso sottoposte dal presidente del consiglio.

5. Il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del consiglio.

Art. 26.

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio regionale è convocato dal presidente del consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del consiglio.

2. Il presidente del consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

3. Il presidente del consiglio stabilisce i periodi di chiusura del consiglio, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 27.

Sedute e deliberazioni del consiglio

1. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche.

2. Il regolamento dei lavori del consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il consiglio si riunisce in seduta non pubblica.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del consiglio che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

4. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.

5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della giunta regionale, anche se non fanno parte del consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal presidente del consiglio, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano. Il Presidente della Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il vicepresidente o un assessore.

Sezione II

I CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 28

I consiglieri

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio regionale.

2. Il consiglio provvede alla convalida dell'elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell'ufficio di presidenza, che a tal fine assume la denominazione di giunta delle elezioni.

3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il consiglio la dichiara.

4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.

Art. 29.

Divieto di mandato imperativo e insindacabilità

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 30.

Prerogative

1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge e, relativamente agli ambiti di competenza del consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.

2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze.

3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività svolta.

4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.

5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.

6. Esercitano l'attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della giunta e del Presidente della Regione.

Art. 31.

Gruppi consiliari

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori.

2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il presidente del consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del consiglio stesso.

Sezione III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 32.

Istituzione e composizione delle commissioni permanenti

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

2. Il regolamento dei lavori del consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

3. Il presidente del consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.

4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della giunta nonché ciascun consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto. I componenti della giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal presidente della stessa commissione. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.

5. L'ufficio di presidente di commissione permanente è incompatibile con quello di componente dell'ufficio di presidenza.

Art. 33.

Funzioni delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:

a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del consiglio regionale, al quale riferiscono;

b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;

c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del consiglio.

2. Il presidente del consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione. La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al consiglio.

5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi da essa istituiti. A tal fine possono:

a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;

b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al presidente del consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

6. Le commissioni possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché svolgere, d'intesa con il presidente del consiglio, indagini conoscitive rivolte all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella dell'assemblea.

7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi, di accordi e di intese nonché di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal consiglio.

Art. 34.

Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione

1. Il regolamento dei lavori del consiglio istituisce la commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento dei lavori del consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni.

3. La commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

Art. 35

Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per approfondimenti di particolari temi;

2. Con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.

3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

4. La legge regionale istitutiva disciplina l'oggetto, la composizione e la durata della commissione d'inchiesta.

Sezione IV

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 36.

Esercizio della funzione

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal consiglio regionale.

2. Il regolamento dei lavori del consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.

3. La giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la giunta sottopone l'iniziativa all'esame del consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del consiglio stesso.

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

5. La legge regionale disciplina le funzioni di comuni e province nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

Art. 37.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello statuto.

2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.

3. Le proposte di legge del consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.

4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al presidente del consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

Art. 38.

Esame ed approvazione delle proposte di legge

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente e quindi discussa dal consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale, salvo i casi di assegnazione alla sede redigente.

2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al consiglio decidere sulla richiesta.

Art. 39.

Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.

2. Ove il consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.

3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 68, comma 7, della pronuncia del comitato di garanzia statutaria sulla conformità allo statuto della legge regionale approvata dal consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il comitato di garanzia statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del consiglio ai sensi dell'art. 68, comma 8.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 40.

Elezione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del consiglio regionale.

2. La legge regionale di cui all'art. 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione.

Art. 41.

Funzioni

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la giunta regionale della cui azione è responsabile.

2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.

3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del governo della Repubblica.

4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee, previa deliberazione della giunta, anche su proposta del consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al consiglio regionale.

5. Indice i *referendum* regionali.

6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza delle opposizioni.

9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.

10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

Art. 42.

Nomina e revoca dei componenti della giunta

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della giunta regionale, tra i quali un vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.

2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al consiglio.

Art. 43.

Mozione di sfiducia

1. Il consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio.

Art. 44.

Ulteriori cause di cessazione dalla carica di presidente

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale.

2. L'esistenza di una causa di cessazione dalla carica di Presidente della Regione, fatta salva l'ipotesi della rimozione nonché di scioglimento del consiglio ai sensi dell'art. 126, comma 1, della Costituzione, è dichiarata con proprio decreto dal presidente del consiglio regionale.

Capo III

LA GIUNTA REGIONALE

Art. 45.

Composizione e durata in carica

1. Della giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a sedici, di cui uno è nominato vicepresidente. Nella composizione della giunta deve essere assicurata un'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore ad undici.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della giunta sono stabilite dalla legge regionale.

4. Il Presidente della Regione e la giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

5. Fino alla nomina dei componenti della nuova giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione.

6. La giunta dimissionaria ai sensi dell'art. 19, comma 4, dell'art. 43, comma 2, dell'art. 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del presidente, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

Art. 46.

Funzioni

1. La giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del consiglio regionale.

3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47 e 48.

Art. 47.

Funzione regolamentare

1. La giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del consiglio regionale prevista all'art. 23, comma 2, lettera o).

2. I regolamenti adottati dalla giunta possono assumere la forma di:

a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;

b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;

c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello statuto;

d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera e), sono adottati sentito il parere del comitato di garanzia statutaria. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione.

4. La giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art. 48.

Funzioni amministrative

1. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla giunta le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal consiglio regionale;

b) le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

c) la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.

3. Nell'esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi del comma 1, la giunta applica, nell'ambito del proprio ordinamento, il principio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai dirigenti. In conformità a tale principio e nel rispetto delle leggi regionali, la giunta:

a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;

b) adotta i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza;

c) fissa i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

d) assegna ai dirigenti gli obiettivi e i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali;

e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite;

f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi.

4. La giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

Art. 49.

Potere sostitutivo

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del consiglio delle autonomie locali.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE

Art. 50.

Programmazione

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

2. La Regione, in particolare:

a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;

b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate.

3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.

Art. 51.

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.

2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snellimento dei

procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.

Art. 52.

Pubblicità degli atti regionali

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali nel *Bollettino ufficiale* della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica.

Art. 53.

Organizzazione e personale

1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.

2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla giunta e dall'ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale, secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.

3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.

4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.

Art. 54.

Agenzie regionali

1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla giunta regionale.

3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

Art. 55.

Enti pubblici dipendenti

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.

2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.

3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescrive la rappresentanza delle opposizioni.

4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.

6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 56.

Società ed altri enti privati a partecipazione regionale

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità alle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.

2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato.

TITOLO VI

FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 57.

Finanza regionale

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione, dallo statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale.

Art. 58.

Bilancio di previsione

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.

4. Il consiglio regionale approva altresì, su proposta della giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.

5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.

Art. 59.

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.

TITOLO VII

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
E FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE*Capo I*

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 60.

Modalità di esercizio

1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'art. 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.

2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.

Capo II

REFERENDUM

Art. 61.

Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:

a) cinquantamila elettori;

b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;

c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. L'abrogazione a seguito del *referendum* ha effetto il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62.

Referendum propositivo di leggi regionali

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il *referendum* abrogativo di cui all'art. 61 possono presentare al presidente del consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'art. 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a *referendum* propositivo popolare.

2. Qualora il consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al *referendum* propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il *referendum* propositivo popolare sulla proposta stessa.

3. L'esito del *referendum* è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum* propositivo, se l'esito è favorevole, il consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al *referendum* stesso.

5. La proposta di legge oggetto di *referendum* propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

Art. 63.

Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi

1. I *referendum* abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione alle leggi concernenti le modifiche allo statuto, alle leggi di bilancio e finanziarie, alle leggi tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre regioni ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

2. Le richieste di *referendum* devono avere oggetti omogenei e unitari.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei *referendum* e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.

4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei *referendum*.

Art. 64.

Referendum consultivi

1. Il consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di *referendum* consultivi delle popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a provvedimenti di competenza del consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali.

2. Sono sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei *referendum* consultivi.

Capo III

PETIZIONI E VOTI

Art. 65.

Titolarità ed esercizio

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Le assemblee elettive dei comuni, delle province e degli altri enti locali possono sottoporre all'esame del consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.

3. Il consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.

TITOLO VIII

ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA DI CONTROLLO E DI CONSULTAZIONE

Capo I

ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 66.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito presso il consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.

2. Sono componenti di diritto il sindaco di Roma, i sindaci dei comuni capoluogo e i presidenti delle province.

3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.

4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.

5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.

6. Il consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.

7. Il consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio regionale.

Art. 67.

Funzioni e prerogative

1. Il consiglio delle autonomie locali è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell'art. 37, a maggioranza dei componenti.

2. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo statuto e dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da parte del consiglio o della giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.

3. Il consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo statuto.

4. Il consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.

5. Il consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del consiglio regionale.

Capo II

ORGANI DI GARANZIA

Art. 68.

Comitato di garanzia statutaria

1. Il comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del presidente del consiglio regionale.

2. È insediato dal presidente del consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del comitato stesso.

4. Il comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il presidente che resta in carica per la durata dell'organo.

5. Ha sede presso il consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.

6. Il comitato di garanzia statutaria:

a) verifica l'ammissibilità dei *referendum* propositivi e dei *referendum* abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;

b) si pronuncia sulla conformità allo statuto delle leggi regionali approvate dal consiglio, prima della loro promulgazione;

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'art. 47, comma 2, lettera e);

d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo statuto.

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal comitato su richiesta del Presidente della Regione, del presidente del consiglio regionale, di un terzo dei componenti del consiglio regionale nonché su richiesta del presidente del consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

8. Il comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lettera b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo statuto ne dà comunicazione al presidente del consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del consiglio stesso. Qualora il consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 69.

Difensore civico

1. Il difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

3. È eletto dal consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del difensore civico e ne determina la durata in carica.

Capo III

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 70.

Comitato regionale di controllo contabile

1. Il comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.

2. Il consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del presidente del consiglio regionale e dei componenti dell'ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del comitato regionale di controllo contabile.

3. Successivamente all'elezione del presidente del comitato regionale di controllo contabile, il consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.

4. I componenti del comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.

5. La funzione di presidente e di componente del comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della giunta e dell'ufficio di presidenza.

6. Il comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al consiglio sono assegnate per il relativo esame al comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia.

Capo IV

ORGANI DI CONSULTAZIONE

Art. 71.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

2. È organo di consulenza del consiglio e della giunta regionali e contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

3. La legge regionale determina la composizione e la durata del consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

Art. 72.

Osservatorio regionale permanente sulle famiglie

1. È istituito con legge regionale l'osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni.

Art. 73.

Consulta femminile regionale per le pari opportunità

1. La consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.

2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.

3. Il regolamento dei lavori del consiglio disciplina la partecipazione della consulta ai procedimenti consiliari.

Art. 74.

Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap

1. La consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.

2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

Art. 75.

Istituzione di consulte

1. Con legge regionale possono essere istituite altre consulte nell'ambito di materie di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell'immigrazione, del volontariato e della tutela dei minori nonché ai temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale.

2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative attività.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76.

Revisione dello statuto

1. Lo statuto è approvato e modificato secondo quanto previsto dall'art. 123 della Costituzione.

2. Non è ammessa l'abrogazione totale dello statuto se non previa deliberazione del nuovo statuto.

3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del *referendum* di cui all'art. 123, terzo comma, della Costituzione.

Art. 77.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto e le relative modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a seguito della relativa promulgazione.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78.

Sistema di elezione transitorio

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale di cui all'art. 19, comma 2, l'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale è effettuata con le modalità stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 79.

Primo insediamento del consiglio delle autonomie locali, del comitato di garanzia statutaria e del comitato regionale di controllo contabile

1. Il comitato di garanzia statutaria ed il comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Il consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Se alla data di insediamento non è entrata in vigore la legge di cui all'art. 66, comma 3, il consiglio delle autonomie locali è costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

Art. 80.

Adeguamento della normativa vigente allo statuto

1. Al regolamento dei lavori del consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello statuto sono apportate, con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello statuto stesso.

2. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge statutaria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 novembre 2004

STORACE

05R00184

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2005, n. 1.

Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 6 dell'8 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0196

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 1.

Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA
E QUALITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1.

Abrogazione di leggi e regolamenti regionali

1. Sono o restano abrogati le leggi e i regolamenti elencati nell'allegato A. Sono o restano abrogati i regolamenti emanati in attuazione delle leggi elencate nell'allegato A.

2. Le leggi e i regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi da essi disciplinati e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.

Art. 2.

Analisi d'impatto della regolamentazione

1. Le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla giunta regionale sono accompagnate da una relazione che:

a) evidenzia gli elementi che rendono necessario l'intervento;
b) motiva in ordine all'idoneità dell'atto rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) offre elementi chiari di valutazione in ordine all'impatto della regolamentazione sull'organizzazione interna, su quella degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in genere, sui cittadini e sulle imprese, nonché in termini di formalità amministrative.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale:

a) approva un modello di relazione;
b) avvia, in via sperimentale, un sistema di analisi preventiva sull'impatto delle proposte di legge e di regolamento;
c) approva un programma che assicuri, entro la data di cui al comma 3, la progressiva sottoposizione degli atti di cui al comma 1 a verifica preventiva di fattibilità.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'analisi preventiva di impatto riguarderà tutti gli atti di cui al comma 1, salvo i progetti di legge statutaria, i progetti di legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e delle variazioni, nonché i progetti di legge di cui all'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale n. 34/1978.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON I CITTADINI E LE IMPRESE

Art. 3.

Liberalizzazione dell'attività d'impresa

1. Il presente articolo, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, reca disposizioni dirette a favorire la liberalizzazione dell'attività d'impresa.

2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione dell'attività d'impresa non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, salvo che:

a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela di diritti e interessi garantiti dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione;

b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

3. La giunta regionale, entro il 31 dicembre 2005, individua i procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati, rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, anche con riferimento agli atti di programmazione generale e settoriale. Sul provvedimento della giunta regionale è acquisito il parere della commissione consiliare competente e della conferenza regionale delle autonomie istituita dall'art. 1, commi 16 e seguenti, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Il provvedimento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari regionali relative a procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denominati non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento della giunta regionale di cui al comma 3.

5. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli enti locali adeguano i propri regolamenti che prevedono autorizzazioni, licenze o atti di assenso comunque denominati al principio stabilito dal presente articolo.

6. Al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione favorisce la stipulazione di intese o accordi con lo Stato nelle forme e nelle sedi previste dalla legislazione vigente, per armonizzare le rispettive legislazioni e raggiungere il comune obiettivo della semplificazione a favore delle imprese.

Art. 4.

Silenzio assenso

1. Nei procedimenti amministrativi relativi a materie rientranti nella competenza legislativa regionale, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge regionale o di regolamento o provvedimento regionale, provinciale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento.

2. La giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze regionali delle province e dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, individua, entro il 31 dicembre 2005, gli atti di autorizzazione, licenza o assenso comunque denominati cui non si applica quanto disposto dal comma 1.

3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, i comuni e le province adeguano i propri regolamenti e provvedimenti a quanto disposto dal comma 1.

4. Gli effetti previsti dal comma 1 decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

5. Ai casi di silenzio assenso previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 in materia tributaria

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'art. 84 è sostituito dal seguente:

«3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo.»

Art. 6.

Accesso ai servizi della Regione

1. I rapporti tra la Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, e i soggetti esterni all'amministrazione sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza, di collaborazione e di spirito di servizio.

2. Nell'accesso ai servizi erogati dalla Regione o da altri enti, con costi a carico del bilancio regionale, i soggetti esterni hanno diritto a essere informati sui livelli del servizio che l'amministrazione è tenuta ad assicurare e hanno, altresì, diritto ad essere accompagnati sin dalla fase iniziale e sino alla conclusione del rapporto con l'ente. Gli organi competenti di ciascun ente, individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione e all'accompagnamento e adottano iniziative per promuovere la diffusione tra i soggetti esterni della conoscenza dei servizi erogati; di tali iniziative è data comunicazione alla giunta regionale.

3. Per i servizi erogati dalla Regione, ivi compresi gli enti dipendenti e le agenzie, la giunta provvede, entro il 31 dicembre 2005, all'individuazione degli strumenti idonei e all'adozione delle iniziative previsti dal comma 2.

4. La Regione riconosce strumenti di firma elettronica e digitale quali forme di identificazione ufficiale nei rapporti con i soggetti esterni all'amministrazione. La giunta regionale, nel rispetto della legge statale, può definire particolari livelli di sicurezza per la presentazione, mediante gli strumenti elettronici o digitali, di atti, istanze o richieste comunque denominati.

Sezione II

CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 7.

Disciplina della conferenza di servizi

1. Il presente articolo disciplina la conferenza di servizi decisoria, quale strumento di coordinamento e semplificazione dell'attività amministrativa, nei procedimenti regolati da leggi regionali ovvero comunque di competenza della Regione.

2. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze istruttorie finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in procedimenti connessi. Tali conferenze si svolgono secondo procedure informali.

3. Nel caso in cui debbano essere acquisiti pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale, di seguito denominata amministrazione procedente, convoca la conferenza tramite il responsabile del procedimento.

4. L'avviso di convocazione della prima riunione della conferenza deve pervenire alle amministrazioni coinvolte almeno quindici giorni prima della relativa data, corredato di un ordine del giorno che definisca l'oggetto della conferenza stessa. In occasione della convocazione, nonché nel corso della conferenza, il responsabile del procedimento verifica che le amministrazioni siano in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di una corretta e completa informazione.

5. Ai fini del presente articolo, s'intendono per amministrazioni coinvolte sia le amministrazioni di cui al comma 3, che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio.

6. Le amministrazioni partecipano alla conferenza tramite il rappresentante legale o un suo delegato, o altro soggetto comunque legittimato ad esprimere la volontà dell'amministrazione. I partecipanti possono essere affiancati da tecnici.

7. Un'amministrazione regolarmente convocata, che non presenzi alla conferenza, può far pervenire per iscritto osservazioni, pareri, proposte o determinazioni, che vengono acquisiti agli atti, dopo averne data lettura.

8. Il responsabile del procedimento di cui al comma 3 comunica al privato, la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni, l'accoglimento o il diniego dell'eventuale richiesta di convocazione della conferenza rivolta all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego è motivato.

9. I soggetti portatori di interessi privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in enti, associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale, possono essere uditi in sede di conferenza, su richiesta degli stessi o su invito dell'amministrazione procedente. Può essere, altresì, ascoltato il soggetto che ha presentato l'istanza di avvio del procedimento.

10. Le sedute della conferenza dedicate alle audizioni sono pubbliche.

11. Nel corso della prima riunione, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono, a maggioranza, modalità e tempi di svolgimento dei lavori, che devono comunque concludersi entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, compatibilmente con la durata prevista per la conclusione del procedimento.

12. Nel caso in cui si richieda la valutazione di progetti, l'amministrazione procedente acquisisce, sin dalla prima riunione, eventuali proposte di modifica, integrazioni e prescrizioni progettuali finalizzate al raggiungimento dell'assenso.

13. Per ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti e corredato della documentazione prodotta, compresa quella eventualmente inviata da amministrazioni assenti. Il verbale della seduta conclusiva riporta le posizioni espresse da ciascuna amministrazione e la determinazione conclusiva della conferenza, proponendo i contenuti del provvedimento finale.

14. Il responsabile del procedimento provvede alla corretta informazione delle amministrazioni assenti, anche trasmettendo copia dei verbali.

15. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza.

16. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni di cui al comma 3.

17. In caso di dissenso motivato manifestato da una o più amministrazioni di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta il provvedimento finale in base alle posizioni espresse a maggioranza delle amministrazioni stesse, salvo quanto previsto dal comma 18.

18. Nel caso di dissenso espresso da amministrazioni non statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il responsabile del procedimento rimette gli atti della conferenza al Presidente della Regione, che decide con decreto entro i successivi trenta giorni. Qualora il dissenso sia espresso da amministrazioni statali, si applica la disposizione di cui all'art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

19. Le disposizioni del presente articolo non possono essere abrogate o derogate se non in modo esplicito.

20. È fatta salva l'applicazione delle discipline di settore per la parte in cui non rinviano alla legge n. 241/1990.

21. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 20 è abrogato;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 sono soppresses le parole «di cui all'art. 20»;

c) al comma 1 dell'art. 21, sono soppresses le parole «e nelle ipotesi di conferenza di servizi, di cui all'art. 20, comma 1»;

d) al comma 1 dell'art. 22 sono soppresses le parole «al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 20».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 8.

Modificazioni a leggi regionali in materia di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il secondo periodo del comma 50 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Nel rispetto della normativa statale e regionale, competono:

a) ai comuni l'autorizzazione, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

b) alle ASL l'autorizzazione, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-sanitarie;

c) alla Regione l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie, nonché il finanziamento delle prestazioni rese con contributi a carico del fondo sanitario.»;

b) dopo il comma 50 dell'art. 4 è inserito il seguente:

«50-bis. Con provvedimento della giunta regionale sono stabilite le modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni.»;

c) il comma 45 e la lettera a) del comma 58 dell'art. 4 sono abrogati.

2. Alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 50, le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle parole «dal comune o dall'ASL, secondo le rispettive competenze»;

b) al comma 7 dell'art. 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;

c) al comma 8 dell'art. 50, le parole «della Provincia» sono sostituite dalle parole «del comune o dell'ASL, secondo le rispettive competenze»;

d) al comma 9 dell'art. 50, le parole «la Provincia» sono sostituite dalle parole «il comune o l'ASL, secondo le rispettive competenze»;

e) il comma 10 e il secondo periodo del comma 11 dell'art. 50 sono abrogati.

3. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 4 dell'art. 6 è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 1 febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1140 del 25 gennaio 2005.

(Omissis).

05R0201

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 2.

Norme in materia di discipline bio-naturali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

2. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

Art. 2.

Registro degli operatori in discipline bio-naturali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4.

3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

4. L'istituzione presso la giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Registro degli enti di formazione

1. È istituito, presso la giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accREDITAMENTO degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

Art. 4.

Organismi consultivi

1. Per realizzare le finalità di cui all'art. 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonché di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:

a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;

b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.

2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:

a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;

b) rappresentanti dell'ordine dei medici;

c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.

3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:

a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;

b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;

c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;

d) valuta le domande di iscrizione.

4. La consulta concorre con la giunta regionale alla definizione delle politiche ed iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:

a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extra regionale;

b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;

c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.

Art. 5.

Intese interregionali

1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'art. 4, comma 3, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

Art. 7.

Forme di intervento regionale

1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.

2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell'attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l'accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1° febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1142 del 25 gennaio 2005.

05R0202

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 3.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Ossona, in provincia di Milano, e relativa aggregazione al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È distaccata dal comune di Ossona, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Marcallo con Casone, in provincia di Milano, la porzione di territorio identificata secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 2.

Rapporti patrimoniali e finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 3.

Strumenti urbanistici

1. I comuni di Ossona e Marcallo con Casone provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

Rimborso spese

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1° febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1143 del 25 gennaio 2005.

(Omissis).

05R0203

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 4.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Pavia e relativa aggregazione al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 4 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È distaccata dal comune di Pavia ed aggregata al comune di San Genesio ed Uniti, in provincia di Pavia, la porzione di territorio identificata secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 2.

Rapporti patrimoniali e finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla provincia di Pavia, ai sensi dell'art. 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali).

Art. 3.

Strumenti urbanistici

1. I comuni di Pavia e San Genesio ed Uniti provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

Rimborso spese

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Pavia, in attuazione delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale).

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 1° febbraio 2005

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1144 del 25 gennaio 2005.

(Omissis).

05R0204

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004, Parte I)

Si comunica che per mero errore materiale, la legge suindicata, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 48 del 3 dicembre 2004 parte prima, all'art. 5, comma 9 deve leggersi:

«.....18 aprile 1995, n. 66»;

anziché:

«.....18 aprile 1996, n. 66..».

05R0162

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507018/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 5 0 7 *

€ 2,00